

COMUNICAZIONE

Entrata in vigore di ulteriori regole tecniche operative per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti

Si comunica che il 1° settembre 2022 è entrato in vigore il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022, pubblicato nella G.U., Serie generale - n. 123 del 27/05/2022 (di seguito “decreto”), recante “Ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione” e che, in data 25 maggio 2022, ai sensi dell’art. 14 del decreto, sono state rilasciate dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) le “Istruzioni per lo svolgimento dei giudizi innanzi alla Corte dei Conti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.

Entrambi i documenti sono consultabili nel presente sito negli appositi link.

Le principali novità riguardano:

1. l’accesso diretto degli utenti esterni ai servizi telematici della giurisdizione previa autenticazione (art. 3 del decreto);
2. la formazione digitale dei fascicoli processuali, con conseguente obbligo di deposito degli atti processuali e dei documenti allegati in formato digitale, ai sensi dell’art. 4 del decreto, salve le eccezioni indicate nei commi 3 e 4;
3. la consultazione diretta degli atti processuali nel fascicolo on line (FOL), con possibilità di estrazione diretta di copia degli atti senza oneri (art. 5);
4. la previsione, all’interno del FOL, di un’area notifiche accessibile per la visione ed estrazione di atti notificati contenenti particolari categorie di dati (art. 5 comma 3);
5. la previsione di un’area di upload (Deposito Atti e Documenti – DaeD), di cui le parti autenticate dovranno avvalersi (limitatamente ai giudizi già iscritti a ruolo) per il rituale deposito diretto degli atti e dei documenti in formato digitale, salve le eccezioni di cui al precedente punto 2;
6. la definitiva soppressione dell’obbligo del deposito cartaceo (art. 15, comma 3).

La Segreteria della Sezione è a disposizione degli avvocati e delle parti per ogni chiarimento opportuno.